

Luca Nanni
Ordinario di Diritto Privato nell'Università di Genova

*La responsabilità del notaio
nei procedimenti di fusione societaria*

La materia trova i suoi riferimenti normativi nella legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 ed in particolare, oltre che nella regola generale posta dall'art. 28, comma 1, n. 1 (a mente del quale *“il notaio non può ricevere atti ... se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico”*), nella sua applicazione contenuta nel successivo art. 138-bis (introdotto dall'art. 32 della l. 24 novembre 2000, n. 340), il quale ha previsto che *“il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, n. 1, della presente legge ...”*. Qui vi è dunque l'interpretazione autentica dell'art. 28 cit. e ciò dovrebbe rendere più agevole la sua applicazione anche alle deliberazioni societarie concernenti il tema in esame.

La materia aveva in precedenza ricevuto l'attenzione della Terza Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 9 ottobre 1978, art. 16, comma 1, ove si è previsto che *“se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le fusioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla fusione, i verbali delle assemblee generali che deliberano la fusione e, se del caso, il contratto di fusione posteriore alle assemblee generali devono farsi per atto pubblico. Se la fusione non deve essere approvata dalle assemblee generali di tutte le società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve farsi per atto pubblico”*; secondo il successivo comma 2, *“il notaio o l'autorità competente a redigere l'atto pubblico deve verificare e certificare l'esistenza e la legittimità degli atti e delle formalità che devono essere compiuti dalla società presso la quale egli esplica la propria funzione nonché del progetto di fusione”*.

Ipotizzando (in assenza di precedenti giurisprudenziali noti sul tema specifico) le questioni che possono insorgere quando la delibera assunta con la partecipazione del notaio concerne una fusione societaria, viene innanzi tutto da focalizzare il ruolo di tale delibera quale punto di arrivo di un procedimento complesso, che solleva problemi giuridici fin dalla sua fase iniziale costituita dalla scelta degli enti da coinvolgere nella fusione. Ovviamente tale scelta è infatti, in linea di principio, rimessa all'autonomia privata delle parti; più precisamente, sebbene il codice civile disciplini la fusione come un procedimento che muove dall'iniziativa degli amministratori che approvano il progetto di fusione *ex art. 2501-ter c.c.*, nel quale ai soci è attribuito solo il compito di dare il consenso finale attraverso l'adozione della delibera di fusione, si può immaginare che gli amministratori non prendano l'iniziativa senza avere prima ricevuto indicazioni quanto meno dal socio di maggioranza sui profili essenziali della fusione, perché se i soci non approvassero la fusione la loro iniziati-

va potrebbe renderli responsabili per le spese inutilmente sostenute, soprattutto per i professionisti esternamente necessariamente coinvolti quali l'*advisor* finanziario e quello legale, oltre all'esperto incaricato della relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote *ex art. 2501-sexies c.c.*

Tra i profili essenziali assume ovviamente fondamentale rilevanza la scelta dell'ente o degli enti con cui realizzare la fusione.

Si deve allora considerare in primo luogo che la scelta del *partner* della fusione potrebbe non essere rimessa alla libera scelta di chi la promuove, perché nel caso in cui la scelta sia compiuta da un ente tenuto al rispetto dell'evidenza pubblica nella stipulazione dei contratti, si pone infatti il problema se si debba indire una gara per individuare il *partner*. La questione si è posta negli ultimi anni soprattutto per le operazioni di fusione, che nel quadro generale di concentrazione delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici, ai fini della razionalizzazione dei costi e degli investimenti sono state realizzate da società *in house*, cioè da società interamente partecipate da enti pubblici e chiamate a svolgere servizi pubblici. Tali società sono in linea di principio tenute ad osservare le procedure di evidenza pubblica quando concludono un contratto, perché la società partecipata da un ente locale è considerata dalla giurisprudenza "*una persona giuridicamente distinta*" dall'ente locale che la controlla, a meno che non sia una società *in house*: in tal caso, infatti, viene negata l'autonomia della persona giuridica privata rispetto all'ente locale che la controlla, al punto che i servizi pubblici locali possono essere affidati dall'ente locale alla sua società senza gara, ritenendosi che tali servizi siano così svolti direttamente dall'ente locale (Corte di giustizia CE, 18 novembre 1999, in causa C-107/98 *Tekal*). Questa mancanza di autonomia e dunque l'immedesimazione che deriva fra società *in house* ed ente locale fa ritenere applicabili alla prima le regole in materia di scelta del contraente imposte al secondo.

Vanno poi menzionati i seguenti dati normativi che pure indicano la necessità dell'evidenza pubblica:

- il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, il quale all'art. 6, comma 1 ha previsto che "*le società «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni*", cioè le disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che sostanzialmente riaffermano anche per le imprese pubbliche l'antica regola posta dall'art. 3 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, secondo cui "*i contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti*";
- l'osservanza delle procedure ad evidenza pubblica è imposta, per le cessioni di attività, anche a "*le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività*", dall'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in l. 4 agosto 2006, n. 248 e modificato da successive disposizioni (art. 1, comma 720, l. 27 dicembre 2006, n. 296; art. 4, comma 7, l. 2 agosto 2008, n. 129; art. 18, comma 4-*septies*, l. 28 gennaio 2009, n. 2; art. 20, comma 1-*bis*, l. 27 febbraio 2009, n. 14; art. 48, l. 23 luglio 2009, n. 99).

La questione è stata affrontata da una decisione del Consiglio di Stato in sede cautelare (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 1610/05 del 1° aprile 2005), che ha escluso il ricorso all'evidenza pubblica nel caso di fusione per incorporazione, condividendo la valutazione dei Giudici di prime cure e dunque del T.A.R. Lombardia – Brescia (ord. 273/05 del 25 febbraio 2005), il quale aveva osservato che *“la fusione ha un senso se è utile sulla base di una valutazione economica e all'interno di una prospettiva industriale di lungo periodo, circostanze che non possono normalmente emergere attraverso un confronto concorrenziale condotto secondo le procedure amministrative”*; e che ciò valeva nel caso preso in esame in quell'occasione, nel quale *“non sembra (...) che l'intera operazione in esame si riduca a uno scambio tra azioni e servizi”*. Si deduce che per il soggetto tenuto all'osservanza dell'evidenza pubblica la gara per la scelta del *partner* della fusione non è necessaria quando la fusione attua un progetto di integrazione industriale con caratteristiche di infungibilità, mentre lo è quando la fusione costituisce semplicemente lo strumento per la dismissione di un *asset* compiuto dalla società incorporanda a favore della incorporante o un mero scambio di partecipazioni fra le due società.

La conseguenza della violazione dell'obbligo in esame è rilevante, perché dovrebbe ravvisarsi nell'invalidità degli atti – nel caso di specie la delibera di approvazione della fusione e il successivo atto di fusione – che attuano l'operazione compiuta in violazione dell'obbligo di gara. Il codice del processo amministrativo di cui al d. lgs. 2 luglio 2007, n. 104 prevede infatti all'art. 121 che gli atti compiuti su tale illegittimo presupposto sono inefficaci e pertanto risultano inidonei a costituire il valido presupposto giuridico per deliberare la fusione. In vero il citato art. 121 si riferisce ai casi nei quali l'aggiudicazione è stata annullata, o non è stata preceduta dalla richiesta pubblicità, ma le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno osservato che ciò vale a maggiore ragione per gli atti compiuti in esito ad una procedura nella quale è stata completamente omessa l'evidenza pubblica (ovvero *“nella situazione – di gran lunga più grave – in cui la inefficacia del contratto consegue all'annullamento di un affidamento diretto, senza alcuna previsione di gara, in violazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici”*: Cass., Sez. Un., 8 agosto 2012, n. 14260).

Un secondo rilevante profilo giuridico degli accordi in esame fra i partecipanti alla fusione trae le mosse dalla considerazione che tali accordi possono anche delineare scenari futuri di collaborazione attraverso l'integrazione dei mercati e regole condivise di *governance* (sul tema si veda l'ampia analisi di Coltraro, *Gli accordi di fusione – profili negoziali e procedimentali*, Milano, 2013). Perciò tali accordi realizzano una *concentrazione* ai sensi dell'art. 5, comma 1, n. 1 della legge *antitrust* 10 ottobre 1990, n. 287, che ai sensi del successivo art. 6 non è ammessa se risulta restrittiva della libertà di concorrenza. Pertanto, secondo l'art. 16, e ricorrendo i presupposti ivi descritti, gli accordi di fusione devono essere preventivamente comunicati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Dopo gli accordi di cui si è detto, il procedimento di fusione inizia formalmente con la predisposizione e l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione del progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-*ter* c.c.

Fra gli elementi di tale progetto, la definizione del rapporto di cambio assume particolare rilevanza ed è probabilmente la più frequente fonte di controversie per-

ché sostanzialmente delinea il contenuto economico dell'operazione, dato che definisce i valori delle società partecipanti alla fusione e conseguentemente determina il rapporto fra i valori delle rispettive quote di partecipazione.

La possibilità che il procedimento di fusione risulti invalido per effetto della erronea determinazione del rapporto di cambio viene tradizionalmente esclusa sul presupposto che tale determinazione è discrezionale, essendo basata su scelte tecniche opinabili. Di contro però il Tribunale di Milano (2 novembre 2000, in *Foro it.*, 2001, I, 1935) ha svolto queste considerazioni

“rispetto a tale questione la difesa della convenuta ha affermato, anche sulla scorta di massime giurisprudenziali in materia, la natura discrezionale dell'attività valutativa affidata dalla vigente normativa in prima battuta agli amministratori delle società partecipanti alla fusione e soggetta alla verifica degli esperti nominati ex art. 2501 quinquies c.c., rilevando quindi come il controllo di congruità esperibile in via giurisdizionale non possa portare all'individuazione di un unico rapporto di cambio «esatto», ma solo alla verifica dell'adeguatezza dei metodi di valutazione adottati: verifica che nella fattispecie, sempre secondo la convenuta, avrebbe poi dato esiti positivi, avendo in particolare il c.t.u. considerato del tutto adeguate le procedure valutative adottate dalla società e dagli esperti ed essendo solo giunto ad una riformulazione di taluni passaggi del procedimento valutativo secondo proprie scelte tecniche anch'esse opinabili.

Tale impostazione di fondo della questione, vivacemente criticata da tutti e tre i gruppi di attori, non appare condivisibile al collegio.

Nelle sue premesse sistematiche, infatti, la ricostruzione della convenuta riecheggia una concezione affermata in particolare nella giurisprudenza formatasi nel vigore della disciplina previgente, nella quale, come è noto, era assente una espressa regolamentazione della fase del procedimento di fusione riguardante la determinazione degli effetti della fusione sulle partecipazioni dei soci della società incorporanda. In tale situazione normativa, dunque, la determinazione del rapporto di cambio (vale a dire del rapporto con il quale ai soci della società incorporata vengono assegnate azioni o quote della società incorporante sulla scorta della valutazione del «valore» delle due società) è stata considerata attività di gestione risolvendosi nel discrezionale apprezzamento del «valore» delle società coinvolte, anche attraverso vere e proprie «negoziazioni» e, dunque, come attività analoga a quella di determinazione di un «prezzo» di cessione di partecipazioni: con la conseguenza dell'applicazione della regola di «insindacabilità nel merito» di tale attività, salva l'ipotesi di «palese arbitrarietà e irragionevolezza» della valutazione, ipotesi che, sola, è stata configurata come comportante l'invalidità della determinazione del rapporto di cambio e, conseguentemente, l'invalidità della deliberazione di fusione approvativa di tale rapporto (cfr., per tale ricorrente orientamento della giurisprudenza, ad esempio, App. Torino 15 ottobre 1992). Tale impostazione non pare peraltro al collegio possa reggere al confronto con il nuovo dato normativo introdotto dal già citato d.leg. 22/91, che ha modificato la previgente disciplina di cui agli art. 2501 ss. c.c., disegnando un complesso procedimento antecedente la deliberazione approvativa della fu-

sione, volto a garantire completezza d'informazione ai soci ed ai terzi e nell'ambito del quale la determinazione del rapporto di cambio in concreto operata dagli amministratori delle società coinvolte deve essere da costoro «illustrata e giustificata» in apposita relazione «sotto l'aspetto giuridico ed economico» (art. 2501 quater c.c.) e va poi soggetta a una verifica di «congruità» da parte di uno o più esperti nominati dal presidente del tribunale, apposita relazione redatta dai quali deve specificatamente indicare «il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi» così come «le eventuali difficoltà di valutazione», esprimendo poi «parere sull'adeguatezza» di tali metodi e sull'«importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato» (art. 2501 quinquies c.c.).

In presenza infatti di tale nuovo disegno normativo, centrato sul carattere di verificabile «congruità» della determinazione del rapporto di cambio (vale a dire del trattamento dei soci della società incorporante e di quella incorporata), non è più possibile configurare tale determinazione come il risultato di attività di per sé «insindacabile nel merito» (cfr., in tal senso, tra la giurisprudenza già citata, Trib. Milano 27 gennaio 2000, nonché Trib. Perugia 26 aprile 1993, nella quale, in particolare, pur enunciandosi l'orientamento «tradizionale» è svolta un'incisiva e diretta disamina nel merito dell'adeguatezza della valutazione tecnica).

In tale contesto, infatti, l'operato degli amministratori assume espressa natura di attività valutativa tecnica, soggetta come tale al giudizio anch'esso tecnico degli esperti, volto a fornire ai soci deliberanti sulla proposta completa e ragionata informazione e a controllare la ragionevolezza ed adeguatezza dei criteri seguiti nell'assicurare un «congruo» apprezzamento della posizione di partecipazione di ciascun socio.

E, si noti, la previsione normativa di tale giudizio tecnico «preventivo» ad opera degli esperti non elide certo la ulteriore possibilità di verifica giurisdizionale della correttezza della valutazione, verifica che invece, come per ogni attività tecnica, ben potrà essere svolta in sede contenziosa, a mezzo di apposita consulenza, e potrà portare ad accertamento di non congruità del rapporto di cambio, con conseguente accertamento d'invalidità per tale profilo della deliberazione approvativa del progetto di fusione ovvero (quando ciò sia imposto, come nel caso di specie, dalla sopravvenuta iscrizione dell'atto di fusione e dal regime ex art. 2504 quater c.c.) con conseguente determinazione del danno subito dai soci ai quali siano state assegnate azioni o quote della società incorporante in misura inferiore a quella che sarebbe derivata da una congrua determinazione del rapporto di cambio”.

Anche la giurisprudenza di legittimità esprime sostanzialmente tale orientamento con l'enunciazione del principio secondo cui “la sindacabilità (in ordine al rapporto di cambio) della delibera assembleare che approva il progetto di fusione rimane circoscritta ai casi in cui quel rapporto sia determinato in modo arbitrario o sulla base di dati incompleti o non veritieri. Non basta dunque opporre ai metodi ed ai criteri di valutazione seguiti altri metodi e criteri diversi; occorre anche alle-

gare e dimostrare che questi ultimi, in concreto e non in ipotesi, condurrebbero a risultati più congrui ed adeguati” (Cass., 11 dicembre 2000, n. 15599).

Viene dunque affermata a chiare lettere la possibilità che la delibera di fusione risulti invalida per l'incongruenza del rapporto di cambio.

Trattando questo possibile vizio della delibera di fusione e riportando la riflessione alla responsabilità del notaio viene in mente un caso simile, perché anch'esso riguardante un profilo di valutazione discrezionale, seppure in tutt'altra materia e ad altri fini (responsabilità del notaio verso una parte, anziché per la redazione di un atto nullo). Il riferimento è alla sentenza della Corte di Cassazione (16 dicembre 2014, n. 26369) nella quale la questione era stata così prospettata: *“se il notaio, incaricato di redigere l'atto pubblico di trasferimento immobiliare, il quale abbia compilato la dichiarazione a fini INVIM, sottoscritta dal venditore, riportando quanto da questi dichiarato rispetto a valori finali e iniziali di pari importo, e abbia provveduto alla relativa registrazione dopo il mancato seguito del venditore alla sua richiesta di verificare gli importi con il commercialista, così esponendo il venditore dichiarante all'accertamento fiscale e al pagamento della somma dovuta all'Amministrazione finanziaria, abbia o meno adempiuto la prestazione inerente all'esercizio della sua attività professionale con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata”*. La sentenza ha ritenuto che *“la risposta al quesito debba essere negativa”* e al termine di un'ampia disamina della questione ha enunciato il seguente principio di diritto: *“il notaio incaricato di redigere l'atto pubblico di trasferimento immobiliare, il quale abbia compilato la dichiarazione a fini INVIM, sottoscritta dal venditore, riportando quanto da questi dichiarato rispetto ai valori finali e iniziali, e abbia provveduto alla relativa registrazione senza avvertire la parte delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non veritiere, almeno quando è ragionevolmente probabile che quelle fornite dalla parte non lo siano, pone in essere un comportamento non conforme alla diligenza qualificata richiesta dalla particolare qualificazione tecnico/giuridica della prestazione professionale – oggetto dell'incarico conferito dal cliente e quindi ricompresa nel rapporto di prestazione di opera professionale (artt. 1176, 2230 e segg. cod. civ.) e nel contempo intrecciata alle peculiari funzioni notarili pubblicistiche – atteso che tra i mezzi e i comportamenti rientranti nella prestazione professionale cui il notaio si è obbligato vi è quello di fornire consulenza tecnica alla parte, finalizzata non solo al raggiungimento dello scopo privatistico e pubblicistico tipico al quale Tatto rogando è preordinato, ma anche a conseguire gli effetti vantaggiosi eventualmente previsti dalla normativa fiscale e a rispettare gli obblighi imposti da tale normativa; con la conseguenza di rispondere dei danni originati da tale comportamento anche nella sola ipotesi di colpa lieve”*.

In definitiva quindi non può escludersi a priori il coinvolgimento del notaio fra i soggetti responsabili di un'invalidità del procedimento di fusione che riguardi scelte meramente discrezionali, nei limiti sopra tracciati.

Dopo che il consiglio di amministrazione ha approvato i documenti relativi alla fusione, vi è infine il passaggio in assemblea per l'adozione della delibera ai sensi dell'art. 2502 c.c., con l'intervento del notaio nel caso di società di capitali.

La questione che a questo punto si pone è nota: da un lato il notaio deve, se richiesto, prestare la sua attività per la redazione del verbale di assemblea nella quale

è richiesto il suo intervento, ma dall'altro dovrebbe rifiutare detta attività se intraveda la possibilità che siano compiuti atti invalidi. Il dubbio è stato risolto da una sentenza del Supremo Collegio (4 maggio 1998, n. 4441) che ha previsto la legittimità del rifiuto del notaio di redigere il verbale quando l'illegittimità risulti già dall'avviso di convocazione: ritiene infatti la sentenza che *“il notaio richiesto di intervenire all'assemblea straordinaria della società per redigerne il verbale, deve rifiutarsi di farlo se dall'avviso di convocazione si desume che la materia su cui l'assemblea dovrebbe deliberare darebbe luogo ad un atto nullo”*; qualora ciò non accada, il notaio *“legittimamente interviene all'assemblea, ma in tal caso egli ha il dovere di far constare quale deliberazione l'assemblea abbia preso, anche se di contenuto nullo, salvo ad avvertire di tale nullità prima che la delibera sia posta in votazione”*.

Viene quindi in considerazione l'ipotesi che la delibera assunta non sia valida e che il notaio possa rispondere di tale evento.

L'esame della disciplina in materia di società per azioni evidenzia una caratteristica di rilievo del trattamento della materia dell'annullabilità e della nullità delle delibere assembleari: solo nel caso di nullità di delibera di modifica statutaria che preveda un oggetto impossibile o illecito il vizio è irreversibile, perché altrimenti nel caso di annullabilità l'art. 2377, comma 8 c.c. prevede che *“l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”*, mentre negli altri casi di nullità opera la possibilità di sanatoria prevista dall'art. 2379-bis c.c.

Anche nella menzionata, unica ipotesi di nullità insanabile opera poi, nel caso specifico della fusione, la nota previsione dell'art. 2504-*quater*, comma 1 c.c. secondo cui, *“eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata”*, col rimedio previsto dal comma successivo, secondo cui *“resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione”*.

La Corte di Cassazione (20 dicembre 2005, n. 28242) ha precisato che tale disposizione *“pone una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all'atto di fusione, quanto l'ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione dell'atto e della sua iscrizione”*, così sancendo che anche i vizi riguardanti il procedimento di fusione vengono sanati.

Questa disciplina non impedisce che sia dichiarata l'invalidità dell'atto di fusione, perché è possibile ottenere in via cautelare, con l'impugnazione della delibera, la sospensione dei suoi effetti *ex art. 2378 c.c.* e successivamente la sentenza che dichiara l'invalidità; un altro eventuale rimedio è dato poi dall'art. 2191 c.c. in materia di Registro delle Imprese, secondo il quale *“se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione”*, potendosi ipotizzare che dalla cancellazione derivi l'impossibilità di attuare la fusione. Tuttavia è indubbio che nella maggior parte dei casi la questione degli eventuali vizi del procedimento di fusione si porrà ai fini del risarcimento del danno e non della dichiarazione di invalidità degli atti.

Ma stante l'orientamento odierno che pare escludere la responsabilità del notaio per le nullità non irreversibili, cioè sanabili attraverso la mancata impugnazione nel caso di nullità relative, o sanabili attraverso la sostituzione automatica di clausole nulle (sull'argomento ampiamente Fusaro, *Commento agli artt. 27-28, in La legge notarile* a cura di Boero e Ieva, Milano, 2014), deve ritenersi che anche l'impossibilità di dichiarare la nullità della fusione dopo l'iscrizione dell'atto escluda la responsabilità, a meno di ritenere che il notaio è responsabile per la stipula di un atto nullo, la cui nullità però non può essere pronunciata. In senso contrario si potrebbe osservare che se anche la nullità non può essere pronunciata, ciò non toglie che l'atto sia di per sé nullo: ma si può replicare che l'intenzione del legislatore non è stata certamente quella di consegnare all'ordinamento la complessa figura dell'atto nullo, ma che non può essere dichiarato tale, bensì di escludere a priori che in qualunque sede si potesse discettare di nullità della fusione, quindi – viene da aggiungere – anche in sede di valutazione dell'eventuale responsabilità del notaio.

Residua quindi l'ipotesi che il notaio possa essere coinvolto nell'azione di risarcimento del danno eventualmente promossa da chi reputi illegittima la fusione ed agisca perciò nei confronti, oltre che delle Società coinvolte e di chi l'ha deliberata, vale a dire i consiglieri di amministrazione e il socio o i soci di maggioranza, anche di chi ha svolto la sua attività professionale rendendo possibile la fusione: ci si riferisce ai sindaci che non sono intervenuti per rilevare eventuali illegittimità, all'esperto che con la sua relazione *ex art. 2501-sexies* c.c. ha avallato la determinazione del rapporto di cambio ed ai professionisti, fra i quali appunto si potrebbe in ipotesi includere il notaio. Tuttavia anche l'ipotesi che il notaio sia coinvolto in un'azione risarcitoria di questo genere appare difficilmente realizzabile, per la presenza di numerosi altri soggetti (alcuni dei quali normalmente assicurati) ai quali si può imputare un grado maggiore di coinvolgimento e conseguentemente di responsabilità nell'operazione.